

Gentili Clienti

Loro sedi

Informativa 3-2019 del 19.1.2019

Oggetto: fattura elettronica – chiarimenti

Gentili Clienti,

in occasione del Forum organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in risposta alle numerose FAQ formulate dai contribuenti, Agenzia entrate ha fornito ulteriori risposte in tema di fatturazione elettronica.

Si evidenziano i chiarimenti di maggiore interesse.

Fattura elettronica per negozi, bar, ristoranti ed altri commercianti al dettaglio.

E' noto che per i commercianti al dettaglio, tra cui rientrano negozi in genere, bar, ristoranti, eccetera, le cui vendite sono generalmente certificate mediante emissione di scontrino ovvero ricevuta fiscale, la fattura va emessa, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, solo se richiesta dal cliente. In tal caso la fattura sostituisce lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Era inoltre già stata confermata la possibilità per il commerciante di emettere, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72, fattura differita per le vendite eseguite nel mese certificate da scontrino o ricevuta fiscale. In altri termini, vista la natura dello scontrino o della ricevuta fiscale di documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali l'operazione è effettuata (alla stessa stregua del documento di trasporto), viene data la possibilità di emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento per tutte le vendite certificate da scontrino o ricevuta fiscale.

Naturalmente, come peraltro già confermato al tempo da Agenzia entrate, l'importo dei corrispettivi certificati da scontrino o ricevuta fiscale oggetto fatturazione differita, dovrà essere incorporato (estromesso) dai corrispettivi giornalieri al fine di evitare la duplicazione degli importi. Appare utile ribadire che, nel caso in cui la fattura venga emessa entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, la relativa Iva dovrà essere computata a debito nella liquidazione periodica Iva relativa al mese in cui l'operazione è stata effettuata e non nel mese in cui la fattura è stata emessa.

Posto che anche i commercianti al minuto sono soggetti all'obbligo della fattura elettronica, fatte salve le specifiche esclusioni previste dalla legge (forfettari, minimi, piccoli imprenditori agricoli, enti non commerciali con ricavi non superiori a 65.000 euro) Agenzia entrate ha previsto due possibilità comportamentali tra loro alternative.

A) Nel caso di emissione di fattura differita il commerciante emetterà al momento della vendita lo scontrino o ricevuta fiscale e successivamente, entro il giorno 15 del mese successivo, la fattura elettronica, che conterrà gli estremi degli scontrini o ricevute fiscali emessi. Il cliente lascerà quindi i locali di vendita accompagnato da scontrino o ricevuta fiscale cui farà seguito una fattura differita (elettronica).

B) Nel caso in cui si optasse per la fattura immediata il commerciante non emetterà lo scontrino o la ricevuta fiscale, ma certificherà provvisoriamente l'operazione con una certificazione di pagamento (ex art. 1199 c.c.) ovvero mediante rilascio di una semplice stampa della fattura in formato analogico (nel caso riuscisse ad elaborarla seduta stante) o anche della ricevuta POS nel caso in cui il pagamento sia elettronico. Nel caso in cui il commerciante non fosse in grado di elaborare nell'immediato la fattura elettronica, la stessa potrà essere predisposta e trasmessa al SdI (riportando come data di emissione la data di effettuazione dell'operazione) successivamente e comunque entro il termine di elaborazione della propria liquidazione Iva (per il primo semestre 2019). Da luglio 2019 la fattura dovrà invece essere trasmessa al SdI entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. In detta ipotesi la fattura elettronica recherà come data di emissione quella di trasmissione al SdI contenendo altresì la data di effettuazione dell'operazione (cioè la data di vendita ovvero di effettuazione dell'operazione). Occorre inoltre rilevare che per alcune operazioni effettuate dai commercianti al minuto non sussiste alcun obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi: e ciò vale tanto per l'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale quanto per l'emissione della fattura (elettronica). E' il caso ad esempio delle vendite di tabacchi e valori bollati, di giornali quotidiani e periodici, di cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici funzionanti a moneta, di somministrazioni di alimenti e bevande eseguite in forma ambulante, eccetera.

Ricevimento di fattura relativa ad operazione sconosciuta.

Abbiamo già visto che il contribuente non può rifiutare il recapito della fattura elettronica emessa nei suoi confronti. Quindi nel caso in cui il contribuente riceva una fattura elettronica contenente dati errati, lo stesso non potrà né rifiutarla né ottenerne una materiale e diretta correzione. Dovrà invece contattare l'emittente e richiedere l'emissione della corrispondente nota di variazione.

Potrebbe invece verificarsi il caso di ricevere tramite il SdI una fattura relativa ad una operazione mai seguita o anche da un fornitore con il quale non sono mai state compiute operazioni. Fatto salvo il caso in cui il fornitore proceda autonomamente ad annullare l'operazione tramite corrispondente nota di credito totale, il contribuente dovrà comunque registrare nei propri libri contabili la fattura ricevuta considerando l'Iva indetraibile ed il costo indeducibile, comunicando altresì detta circostanza all'Agenzia delle entrate competente.

Fatture elettroniche ricevute da soggetti forfettari.

Si è già detto che il contribuente forfettario non ha alcun obbligo di emettere la fattura nel formato elettronico. Si è visto anche però, che volendo, nulla vieta al medesimo di emettere la fattura nel formato elettronico. In detta situazione Agenzia entrate ha chiarito, contrariamente alle prime risposte fornite, che il soggetto forfettario non ha alcun obbligo di adempiere all'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche ricevute, anche se recapitate sulla propria Pec.

Data di emissione della fattura.

Molti contribuenti hanno richiesto quale data di emissione indicare nella fattura elettronica.

Agenzia entrate, in risposta al quesito, distingue tra primo semestre 2019 (periodo transitorio di non applicabilità delle sanzioni) e periodi successivi. Dal 1° luglio 2019 entra infatti a regime il nuovo termine di emissione e trasmissione al SdI della fattura elettronica. La fattura oltre la data di emissione dovrà anche contenere la data di effettuazione dell'operazione.

Per il primo semestre 2019 la data di emissione della fattura, salvo il caso della fattura differita, sarà corrispondente al giorno di effettuazione dell'operazione. Per le fatture differite la data di emissione sarà invece corrispondente al giorno in cui la fattura viene materialmente elaborata (fine mese ovvero uno dei 15 giorni successivi al mese di riferimento).

La fattura potrà essere trasmessa al SdI senza applicazione di sanzioni entro il termine di liquidazione propria dell'Iva (per i mensili entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, per i trimestrali entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).

Ricordiamo che la data di effettuazione dell'operazione corrisponde:

per le vendite di beni mobili, al giorno di consegna o spedizione dei beni;

per le vendite di beni immobili, al giorno della stipula dell'atto notarile;

per le prestazioni di servizi, al giorno di pagamento del corrispettivo.

Per le vendite di beni mobili ed immobili, se prima degli eventi sopra indicati viene, in tutto o in parte, incassato il corrispettivo, la data di effettuazione dell'operazione è anticipata alla data di incasso del medesimo. Rimane fermo che, sia per le vendite di beni che per le prestazioni di servizi, la fattura può essere emessa anche prima del verificarsi degli eventi sopra indicati. In detta situazione la data di effettuazione delle operazione corrisponde alla data di emissione del documento.

Facciamo degli esempi per capire.

Se un contribuente mensile effettua una vendita con consegna del bene il giorno 20 del mese di gennaio e decide di procedere con fattura immediata, egli indicherà quale data di fattura il 20 gennaio e trasmetterà la fattura al SdI entro il 16 febbraio.

Se il contribuente trimestrale incassa un corrispettivo per prestazioni di servizi il giorno 20 febbraio, egli indicherà quale data di fattura il 20 febbraio e avrà tempo per trasmettere al SdI la fattura fino al 16 maggio.

Se il contribuente mensile emette una fattura differita il 10 febbraio per consegne eseguite nel mese di gennaio, la fattura dovrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio. L'iva risultante dalla fattura differita dovrà essere contabilizzata nel mese di gennaio.

A partire dal mese di luglio 2019 la normativa di riferimento cambia. Infatti la fattura dovrà indicare oltre alla data di emissione anche la data di effettuazione dell'operazione.

La fattura dovrà essere emessa e trasmessa al SdI entro 10 giorni dal giorno di effettuazione dell'operazione.

Quindi la fattura (immediata) di vendita di un bene, la cui consegna è avvenuta il 10 luglio, dovrà indicare quale data di effettuazione dell'operazione quella del 10 luglio e quale data di emissione e trasmissione al SdI, al più tardi, quella del 20 luglio.

Nel caso di fattura differita (vendite risultanti da documento di trasporto o da scontrino fiscale) fermo restando l'obbligo di indicazione dei documenti comprovanti le consegne dei beni, si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni da parte di Agenzia delle entrate, la data di effettuazione delle operazioni sia quella dell'ultimo giorno del mese e che la fattura possa essere emessa e trasmessa al SdI entro 15 giorni successivi al mese di riferimento (non risulta infatti modificata la norma che consente di emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento). Sul punto si attendo comunque chiarimenti.

Assolvimento dell'imposta di bollo.

Mentre i forfettari, salva la decisione di emettere la fattura nel modo elettronico, continueranno ad assolvere l'imposta di bollo applicando specifico contrassegno sull'originale della fattura, gli altri operatori non esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica, assolveranno l'obbligo del bollo (nel caso ad esempio di operazioni esenti, escluse o non imponibili) in modo virtuale, indicando e valorizzando direttamente in fattura, nell'apposito campo "bollo virtuale", l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Essendo la fattura digitale, non si potrà infatti applicare materialmente alcun contrassegno.

A differenza del passato, il pagamento dell'imposta di bollo valorizzata in fattura dovrà avvenire anziché annualmente (entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno) trimestralmente entro il giorno 20 del primo mese successivo (cfr. decreto MEF del 28.12.18). Ne deriva pertanto che per tutte le fatture emesse nel primo trimestre, gli eventuali bolli dovuti ed esplicitati in fattura dovranno essere pagati entro il 20 aprile. L'importo complessivamente dovuto sarà reso noto da Agenzia delle entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI emesse in ciascun trimestre. Il pagamento potrà essere effettuato mediante apposito servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo Iva oppure mediante modello F24 predisposto da Agenzia entrate.

Note di debito per sola Iva.

Agenzia entrate chiarisce che per le note di debito per sola Iva emesse nel formato elettronico, si dovrà fare ricorso al tipo fattura "fattura semplificata", che consente l'emissione e trasmissione del documento con imponibile pari a zero.

Cordiali saluti
Bruno Vaudo